



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Bergamo

Bergamo, 22 gennaio 2024

Al Sig. Direttore Generale Agenzia Regionale Protezione dell' Ambiente
Ai Signori Dirigenti / Comandanti delle FF.OO. del Circondario
Al Sig. Comandante Provinciale dei VV.F. di Bergamo
Ai Sigg. Sindaci di tutti i Comuni del Circondario
Ai Sigg. Segretari di tutti i Comuni del Circondario
Ai Sigg. Comandanti della Polizia Locale di tutti i Comuni del Circondario
Al Signor Direttore del Parco delle Orobie Bergamasche
Al Signor Direttore del Parco dei Colli di Bergamo
Al Signor Direttore del Parco del Serio
Al Signor Direttore del Parco dell'Adda nord
Al Signor Direttore del Parco dell'Oglio nord
e p.c.

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte d' Appello di Brescia
Ai Sigg. Sostituti e alle loro Segreterie
Ai Sigg. Direttori Amministrativi
Ai Sigg. Comandanti delle Aliquote di Polizia Giudiziaria
LORO SEDI

OGGETTO: **Legge 22 maggio 2015 n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" - Direttive di intervento in materia di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni ambientali ai sensi degli artt. 318 bis - 318 octies del D.Lgs n. 152/2006.**



Sommario

1. Premessa.....	2
2. Introduzione	3
3. Il campo di applicazione: tipologia dei reati ammessi alla procedura	4
4. Il campo di applicazione: il danno o il pericolo concreto ed attuale di danno	4
5. La procedura delle prescrizioni.....	6
6. Organi di vigilanza legittimati	8
7. Finalità, obbligatorietà e contenuto della prescrizione.....	9
8. Condotta illecita esaurita o assenza di conseguenze da rimuovere	10
9. L'asseverazione della prescrizione	10
10. La sospensione del procedimento penale	11
11. La tempistica per la regolarizzazione e le regole di condotta dell'organo di vigilanza	11
12. Il pagamento, la prova del pagamento e l'estinzione del reato	13
13. Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore, qualifica di polizia giudiziaria in capo al personale ispettivo di ARPA e ruolo dei Comandi di Polizia Locale.....	14
14. La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.....	15
15. Modifiche apportate all'art. 255 comma 1 D.Lgs 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti da parte del singolo cittadino.....	16
16. Conclusioni	18

1. Premessa

La legge 22 maggio 2015 n. 68 - recante “*Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente*” ed entrata in vigore il 29 maggio 2015 - ha introdotto, nel libro secondo del codice penale, il Titolo VI *bis* (*Dei delitti contro l’ambiente*) costituito da nuove e importanti fattispecie delittuose in tema di tutela dell’ambiente. In particolare, mi riferisco ai reati di “inquinamento ambientale” *ex art. 452 bis c.p.*, “morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale” *ex art. 452 ter c.p.*, “disastro ambientale” *ex art. 452 quater c.p.*, “delitti colposi contro l’ambiente” *ex art. 452 quinquies c.p.*, “traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” *ex art. 452 sexies c.p.*, “impedimento del controllo” *ex art. 452 septies c.p.*, “omessa bonifica” *ex art. 452 terdecies c.p.*

Si tratta di condotte antiggiuridiche di significativa gravità in ordine alle quali - per la prima volta nel campo dei reati ambientali (ad eccezione della condotta *ex art. 260 D.Lgs n. 152/2006* – ora *art. 452 quaterdecies c.p.* - *attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti* – di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia) - sono di possibile utilizzo, in linea di massima ed in ragione dei limiti di pena edittali, anche strumenti di indagine penetranti, quali le intercettazioni, nonché sono astrattamente ipotizzabili anche misure cautelari personali.



Di particolare interesse per l'attività di polizia giudiziaria e di controllo del territorio è il reato di impedimento del controllo *ex art. 452 septies c.p.* che recita ... *“salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”*.

Il *corpus* dei nuovi delitti ambientali diviene anche fondamento di norme sostanziali e processuali: aggravanti *ad hoc* (art. 452 *octies* e *novies* c.p.), aumenti di pena nel caso in cui l'inquinamento o il disastro siano prodotti in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette (artt. 452 *bis* comma 2 e 452 *quater* comma 2 c.p.), norme premiali in caso di ravvedimento operoso (art. 452 *decies* c.p.), misure in senso lato sanzionatorie e accessorie (confisca anche per equivalente, confisca di valori ingiustificati, ripristino dello stato dei luoghi, pene accessorie *ex art. 32 quater* c.p.).

Taluni dei nuovi delitti ambientali vengono inseriti nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente *ex D.Lgs n. 231/2001*, sono stati raddoppiati i termini di prescrizione per i delitti ambientali di nuova introduzione, si è intervenuti sulle misure di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

2. Introduzione

Il legislatore è intervenuto sulla disciplina delle contravvenzioni ambientali inserite nel D.Lgs n. 152/2006 (d'ora in poi denominato TUA - Testo Unico Ambientale), prevedendo un modello di estinzione del reato previo adempimento di specifiche prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria (sia dall'ufficiale, che dall'agente di p.g.) e successivo pagamento di una sanzione pecuniaria. Il modello ingiunzionale, plasmato sull'analogo meccanismo già consolidato nell'ambito della sicurezza sul lavoro, si candida a definire molte delle contravvenzioni meramente formali contenute nel T.U. ambientale.

La decisione del legislatore di estendere a talune contravvenzioni ambientali la procedura prevista dal D.Lgs n. 758/1994 in tema di sicurezza sul lavoro appare opportuna e condivisibile, sia perché tale procedura ha funzionato molto bene nel settore delle contravvenzioni in tema di sicurezza sul lavoro, sia perché l'operatività del nuovo istituto è in grado di garantire l'effettività della tutela dell'ambiente posto che, mediante l'adempimento della prescrizione, incentivata dalla prospettiva di una modesta "afflizione" punitiva, il legislatore punta ad ottenere il ripristino del bene offeso.

In estrema sintesi appare opportuno, sin da qui, evidenziare che il meccanismo procedurale prevede che l'organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di p.g., ovvero la polizia giudiziaria, dopo aver accertato una contravvenzione suscettibile di regolarizzazione (sotto forma di cessazione della permanenza del reato o di rimozione delle sue conseguenze dannose o pericolose), oltre a riferire senza ritardo al Pubblico Ministero la notizia di reato, impartisca al contravventore un'apposita prescrizione fissando, per la sua regolarizzazione, un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario per rimuovere l'irregolarità. Successivamente, lo stesso organo verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicato nella prescrizione. Se vi è stato corretto e tempestivo adempimento, il contravventore è ammesso a pagare una sanzione di importo pari al quarto del massimo dell'ammenda prevista dalla norma



violata. La corretta e puntuale ottemperanza alle prescrizioni, unitamente al corretto e puntuale pagamento della somma, determina l'estinzione del reato. Se l'adempimento non è avvenuto tempestivamente o se la somma non è stata versata nei termini, il reato non si estingue e il processo, prima sospeso, riprende il suo corso.

Il procedimento estintivo del reato impone, pertanto, un raccordo informativo agevole ed efficace tra organi di vigilanza, organi di polizia giudiziaria, organo asseveratore e Autorità Giudiziaria, che va disegnato secondo linee di azione condivise, al fine di corrispondere alla *ratio* della nuova normativa.

Alla luce dell'esperienza maturata in questo primo periodo di applicazione della nuova legge e considerato che continuano a pervenire alla Procura della Repubblica segnalazioni di reato atinenti tali materie che non tengono in considerazione dette innovazioni normative si impone, anche tenuto conto dell'evidente impatto pratico-operativo delle nuove disposizioni, l'urgenza di darne immediata applicazione mediante l'emanazione della presente direttiva, volta a coordinare al meglio l'attività di questa Procura della Repubblica e quella della polizia giudiziaria, degli organi di vigilanza aventi competenza in materia ambientale e dell'organo asseveratore.

Questo Ufficio, infatti, non ignora le difficoltà interpretative ed operative derivanti dalle nuove disposizioni e la presente direttiva vuole, perciò, essere un contributo per meglio affrontarle.

Al riguardo, va comunque messo subito in risalto che l'esperienza della giurisprudenza di legittimità maturata nell'ambito del D.Lgs n. 758/1994 in tema di sicurezza sul lavoro è certamente utilizzabile, stante le più che evidenti analogie tra le due normative.

Il settore ambientale, connotato da alto tecnicismo e da elevata specializzazione degli interventi, esige più di ogni altro la confluenza di sinergie tecnico-operative e interventi solleciti sulle prescrizioni da impartire, con immediata rimozione della fattispecie illecita, onde evitare l'inverarsi di quel danno o di quel pericolo di danno che l'istituto di nuova introduzione mira precipuamente ad evitare, in una condivisibile dimensione anticipata di protezione del bene ambiente latamente inteso.

Sin d'ora, quindi, si sottolinea l'esigenza, nello spirito della nuova legge, che gli operatori tutti – organi di vigilanza, polizia giudiziaria ed organi tecnici di asseverazione, che saranno chiamati spesso a cooperare fra loro – si avvicinino alle nuove norme in una dimensione concertata e sinergica, dovendosi scongiurare ogni sorta di frazionamento di competenze o di settorializzazione burocratica.

3. Il campo di applicazione: tipologia dei reati ammessi alla procedura

La procedura prescrittiva si applica alle sole contravvenzioni previste nel TUA e, tra queste, solo a quelle punite con l'ammenda, da sola o alternativa alla pena dell'arresto. Non si applica, quindi, se le contravvenzioni sono punite con la sola pena dell'arresto, ovvero con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda. Non si applica, inoltre, alle violazioni amministrative.

4. Il campo di applicazione: il danno o il pericolo concreto ed attuale di danno



Perché il nuovo istituto prescrizional-estintivo possa applicarsi è necessario, poi ed all'interno delle contravvenzioni di cui al precedente punto 15), che i fatti illeciti non abbiano cagionato "danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggisticamente protette". Si tratta, evidentemente, di un indice negativo che preclude l'attivazione del potere prescrittivo, la cui esistenza o meno è rimessa, caso per caso, al prudente apprezzamento dell'organo di vigilanza o degli operatori di polizia giudiziaria che accertano l'illecito. Non è, infatti, prevista *ex lege* una formale interlocuzione preventiva con il P.M. in ordine alla sussistenza o meno della condizione ostativa.

Occorre scongiurare nella prassi, data la natura elastica della clausola eccettuativa (susceptibile, peraltro, di applicazione discrezionale in funzione del grado di specializzazione dell'organo accertatore), ingiustificati ritardi od improprie preclusioni applicative.

E' necessario, quindi, fornire sin d'ora le linee di indirizzo dell'Ufficio circa il richiamato presupposto normativo, onde pervenire a soluzioni coerenti ed uniformi, oltre che sollecite.

In termini generali, vale anzitutto la seguente considerazione: se il dubbio deriva proprio dalla circostanza che il danno o il pericolo concreto e attuale di danno non sono immediatamente coglibili, ciò solo dovrebbe giustificare l'attivabilità del potere di prescrizione, proprio perché non può essere una difficoltà tecnico-operativa (o, peggio, un'incapacità degli operanti), nel fornire la prova dell'evento preclusivo a giustificare la negazione ad un istituto che ha natura, indubbiamente, di favore per l'indagato.

In altri termini, nei casi di dubbi, dovrebbe tendenzialmente propendersi per l'applicabilità dell'istituto, tanto più che l'attivazione delle prescrizioni non preclude il ricorso ad altri istituti cautelativi (ad es. sequestro preventivo), ovvero diverse determinazioni da parte del P.M., il quale può sempre riconsiderare gli elementi già valutati o nuovi che, successivamente, dovessero emergere, ai fini della efficacia od inefficacia della procedura estintiva già attivata.

D'altro canto, l'organo accertatore, per giustificare la non attivazione di una disciplina la cui natura è di *favor rei*, dovrà esplicitare nella c.n.r. le ragioni che impediscono di procedere ad impartire prescrizioni a fini di regolarizzazione, il che significa che dovrà illustrare l'esistenza, in fatto, dell'impossibilità di rimuovere la condizione di irregolarità, per essersi già irrimediabilmente realizzato quel danno o quel pericolo concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Al riguardo, è necessario che l'organo di vigilanza, ovvero la polizia giudiziaria, proceda ad una redazione analitica della comunicazione di notizia di reato, con predisposizione di separato fascicolo fotografico - redatto a parte in modo che sia producibile in sede dibattimentale *ex art.* 234 c.p.p. -, ove dia conto anche visivamente della già inverata fattispecie di danno o, comunque, dei rilievi critici in termini di pericolo concreto ed attuale di danno.

È del pari doveroso - ancorché per altre ragioni estintive - che la notizia di reato evidenzi se il comportamento accertato possa o meno essere considerato abituale ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p.: all'uopo si rende necessario che, già in sede di redazione della c.n.r., si evidenzino sempre - evitando così di dovere conferire apposita delega ogni volta - i precedenti di polizia risultanti dalle banche dati a nome del soggetto deferito per fattispecie ambientali.

Laddove gli operanti ravvisassero la sussistenza di una contravvenzione strutturalmente di danno o di pericolo concreto l'esclusione del nuovo istituto è di più agevole verbalizzazione. In tal caso, infatti, non scatterebbe l'istituto prescrittivo, essendovi un danno già inverato.



Senz'altro si versa in questa ipotesi anche quando la pericolosità della condotta costituisce parte integrante della fattispecie penale (es. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose): in tali casi la valutazione di rischio per l'ambiente è direttamente effettuata dal legislatore e non suscettibile di essere diversamente apprezzata dall'operatore.

Se, invece, una condotta positiva (*un facere*) del contravventore potrebbe ripristinare in tempi ragionevoli (ovviamente lo stato di reversibilità deve essere compatibile con i tempi processuali) lo stato antecedente, ha senso che vengano impartite le prescrizioni.

In secondo luogo, va comunque rimarcato che – in applicazione analogica del disposto dell'art. 318 *quinquies* TUA – è comunque consentito un “recupero” giurisdizionale della procedura estintiva, ancorché esclusa in prima battuta dalla p.g.: è infatti fatta salva, rispetto alle prime determinazioni “preclusive” degli operanti, la possibilità che il P.M. richieda all'organo di vigilanza di provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 318 *ter* e 318 *quater* TUA. Ciò si potrà verificare allorquando il Magistrato ritenga insussistente la condizione ostativa e non soddisfattiva la determinazione dell'organo di vigilanza o della p.g. operante, e ciò al fine di non precludere all'interessato l'accesso ad un istituto di *favor* dando accesso alla procedura che potrebbe portare alla estinzione del reato.

In definitiva, va privilegiata una interpretazione ragionevole del presupposto eccezionale, che tenga conto sia delle esigenze di tutela del bene ambiente, sia di quelle di definizione del procedimento con la dichiarazione di estinzione del reato.

Alla luce di quanto illustrato, la norma ovviamente non può essere intesa nel senso che il danno o il pericolo concreto e attuale è automaticamente correlato al fatto materiale accertato, perché non ogni alterazione o modificazione della realtà ad opera del contravventore costituisce un danno o un pericolo effettivi per l'ambiente, suscettibile quindi di escludere l'applicazione della procedura in commento.

Ma si deve evitare anche il rischio opposto e cioè quello di ritenere che sia preclusivo solo un pregiudizio per il bene ambientale così grave, vasto e imponente da essere, di fatto, riconducibile ad uno dei nuovi delitti contro l'ambiente *ex* artt. 452 *bis* c.p. e 452 *quater* c.p.

A questo punto, diventa assolutamente rilevante come criterio-guida da seguire quello “finalistico” proprio delle prescrizioni di che trattasi: la procedura è da attivare senz'altro laddove l'illecito, come accertato, possa essere rimosso negli effetti e nei termini temporali consentiti, attraverso la regolarizzazione imposta all'indagato (art. 318 *ter*, comma 1 TUA).

In altri e decisivi termini, la procedura prescrizioneale dovrà essere seguita allorquando il comportamento fittivo dell'indagato consenta la rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi, ovvero la regolarizzazione amministrativa nei termini temporali consentiti, a fronte dell'inverarsi di illeciti meramente formali.

5. La procedura delle prescrizioni

Chiarita la cornice “esterna” di applicazione dell'istituto delle prescrizioni ambientali, è opportuno ripercorrere subito i passaggi procedurali. La disciplina delle prescrizioni prevede, agli artt. 318 *ter* e ss. TUA, che l'organo di vigilanza debba:



- a) impartire al contravventore un'apposita prescrizione "*asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario*". A norma dell'art. 318 *ter* comma 2 TUA copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore;
- b) notiziare, senza ritardo *ex art.* 347 c.p.p., il P.M. circa la notizia di reato acquisita (trasmettendo copia conforme del verbale di prescrizione corredato della relativa relata di notifica). Poichè non è scontato che il contravventore decida di ottemperare alle prescrizioni è necessario che le c.n.r. contengano, anche nel caso in cui sia stata impartita una prescrizione, tutti gli elementi strutturali necessari per valutare la condotta denunciata e la riferibilità della stessa all'indagato;
- c) verificare, entro 60 giorni dalla scadenza del termine concesso al contravventore per ottemperare, se la prescrizione sia stata adempiuta nel termine fissato e, in caso positivo, debba invitare il contravventore al pagamento in sede amministrativa di una sanzione pecuniaria predeterminata entro i successivi 30 giorni (termine perentorio e non prorogabile);
- d) comunicare, infine, al P.M., entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'inadempimento alla prescrizione stessa ovvero, entro 120 giorni dal medesimo termine, l'adempimento della prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della sanzione.

Tutte le c.n.r. e i relativi seguiti devono essere trasmessi a questa Procura della Repubblica con le modalità in uso.

E' indispensabile che, in tutti gli atti indirizzati alla Procura successivi al primo, si faccia riferimento alla originaria c.n.r., evidenziando che si tratta di "seguito".

Ai sensi dell'art. 318 *ter* comma 1 TUA il termine concesso per ottemperare alle prescrizioni può essere prorogato dall'organo di vigilanza, con provvedimento motivato immediatamente trasmesso al P.M., per una sola volta e a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a mesi sei, in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore.

Data questa scansione procedimentale, laddove si ritengano sussistere le condizioni per attivare i poteri prescrittivi di cui all'art. 318 *ter* TUA, resta fermo l'obbligo di informativa al P.M., senza ritardo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 347 c.p.p. e 318 *ter* comma 4 TUA. A tal fine la p.g. dovrà procedere, di norma, contestualmente, dando atto nella c.n.r. dell'avvenuta irrogazione della prescrizione al contravventore, allegandone copia conforme corredata degli estremi dell'avvenuta notifica.

Peraltro, va chiarito che – stante il disposto dell'art. 318 *sexies* comma 3 TUA – l'adozione della prescrizione non impedisce "*l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 e ss. del c.p.p.*".

Nei casi in cui l'elaborazione delle prescrizioni risulti, invece, particolarmente complessa e richieda – anche per il coinvolgimento di organismi tecnici – una tempistica più ampia di quella



prevista per la c.n.r., si dovrà comunque procedere a dare notizia senza ritardo al P.M., nell'ambito della stessa, dell'avvio del procedimento di individuazione delle prescrizioni e, successivamente, ad inviare in Procura – come seguito – copia conforme delle prescrizioni impartite, corredate della prova dell'avvenuta notifica.

Tutte le c.n.r. dovranno obbligatoriamente pervenire corredate dal verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia o d'ufficio, nonché informazioni sul diritto alla difesa *ex artt.* 349, 161, 96, 97 e 369 *bis* c.p.p. Qualora i soggetti da identificare siano assenti dal luogo dell'accertamento, ovvero siano reperibili in territori esterni alla competenza territoriale dell'organo di p.g. procedente, sarà cura del medesimo avvalersi, per tali adempimenti, di comandi territorialmente competenti che non potranno negare la loro collaborazione. Al verbale deve essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento dell'indagato. Si richiama l'attenzione degli operanti circa la corretta e completa compilazione di detti verbali evitando, per esempio, parziali indicazioni dell'esatto domicilio eletto o dell'esatto nominativo del difensore nominato (per esempio, eleggo domicilio in via Rossi n. 5 senza indicare la località, ovvero nomino difensore di fiducia lo studio legale Rossi senza indicare l'esatto nominativo del difensore), che comporterebbero la nullità dell'atto medesimo.

Atteso che il verbale di prescrizione è atto tipico di p.g. lo stesso non è impugnabile né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale, così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (fra tutte cfr. Cass. Pen., 14 febbraio 2000, Rizzotti, Ced. Cass. rv. 215391): ogni eventuale doglianza della parte è rimessa esclusivamente alla valutazione del P.M. procedente in prima battuta, al Giudice poi.

Poiché sono pervenute alla Procura della Repubblica, nel corso del tempo, molteplici comunicazioni di reato a carico dei medesimi soggetti in ordine ad una pluralità di violazioni commesse anche in contesti diversi, si richiama l'attenzione delle Autorità in indirizzo sull'importanza dei poteri attribuiti all'organo di vigilanza dall'art. 318 *ter* comma 3 TUA, il quale prevede il potere di disporre il divieto di prosecuzione dell'attività potenzialmente pericolosa.

Qualora l'organo di vigilanza accerti l'inottemperanza al provvedimento di prescrizione impartito, lo stesso organo di vigilanza:

- a) non potrà limitarsi a depositare una mera comunicazione alla Procura della Repubblica;
- b) dovrà invece valutare, secondo un prudente apprezzamento circa la sussistenza di concreti pericoli per l'ambiente, l'eventuale adozione del provvedimento di sequestro preventivo in via d'urgenza *ex art.* 321 3° *bis* c.p.; in tal caso, è consigliabile contattare il P.M. di turno per le sue determinazioni.

6. Organi di vigilanza legittimati

Con riferimento all'individuazione dell'organo legittimato a impartire la prescrizione è agevole evidenziare che si tratta dell'organo accertatore *ex artt.* 318 *ter* comma 3 e 318 *quater* comma 2 TUA.

Tuttavia, nel settore ambientale, a differenza di quanto previsto nel settore della sicurezza sul lavoro, non esiste una competenza esclusiva ma una pletora di organismi cui spetta la vigilanza.



Ne consegue che i compiti di vigilanza e, quindi, i poteri prescrittivi spettano, senza alcuna competenza selettiva che determini una esclusività in capo ad un organo, sia ai soggetti ai quali l'art. 57 c.p.p. attribuisce la qualifica di agente o di ufficiale di p.g., sia ai funzionari degli enti pubblici incaricati di effettuare controlli in materia ambientale, purchè nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi del citato art. 55 c.p.p.

Sottolineo che le prescrizioni *ex* artt. 318 *bis* e ss. TUA non sostituiscono eventuali altri provvedimenti di competenza di altre Autorità diverse dalla polizia giudiziaria e previsti da differenti normative (per esempio, diffide, ordinanze di sospensione dell'attività o dell'autorizzazione, di demolizione, di ripristino dello stato dei luoghi, dir evoca dell'autorizzazione ecc.) che dovranno, quindi, continuare ad essere emessi in presenza dei relativi presupposti.

7. Finalità, obbligatorietà e contenuto della prescrizione

Il procedimento dell'art. 318 *ter* TUA mira a far cessare la condotta che integra la contravvenzione in atto al momento del controllo, oppure a rimuovere gli eventuali effetti della condotta già esaurita.

La prescrizione, qualora ne ricorrano i presupposti sopra chiariti, è atto dovuto alla luce dell'utilizzo, da parte del legislatore, del verbo "impartisce", nonché dei principi generali in tema di imparzialità e legalità dell'azione dei pubblici poteri.

Ne consegue che, qualora pervengano alla Procura della Repubblica, da parte della p.g. o dell'organo di controllo con funzioni di p.g., comunicazioni di notizia di reato, ovvero denunce, ingiustificatamente prive di prescrizione, si procederà nei confronti dell'organo procedente con richiesta di "riparazione" di detta dimenticanza.

Quanto al contenuto della prescrizione, l'organo di vigilanza, ovvero la p.g., non può limitarsi ad ingiungere, ad esempio, di non reiterare la condotta illecita: infatti, una prescrizione così formulata sarebbe inutile in quanto riproduce il comando della legge che tutti i consociati devono rispettare.

La "regolarizzazione", perciò, è qualcosa di più: evitando formule stereotipate o eccessivamente generiche, la prescrizione dovrà avere ad oggetto l'imposizione di tutto ciò che appaia necessario per far cessare la condotta, ove a carattere permanente, o a eliminarne le eventuali conseguenze dannose o pericolose.

Se la condotta illecita si concretizza nell'esercizio di attività senza autorizzazione, l'organo procedente non potrà prescrivere l'ottenimento dell'autorizzazione stessa perché l'indagato potrà depositare, nel termine concesso, la domanda tesa ad ottenerla, ma non potrà certo garantire che tale rilascio avvenga, da parte del pubblico ufficio competente, entro tale termine.

Ne consegue che, congiuntamente alla prescrizione principale (che consisterà nel prescrivere il deposito, presso la competente Autorità, di idonea istanza di autorizzazione), si dovranno imporre, ai sensi dell'art. 318 *ter* comma 3 TUA, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione dell'attività sino all'ottenimento della prescritta autorizzazione.



Al contrario, ben potrà essere prescritto al contravventore di procedere ad effettuare le comunicazioni obbligatorie eventualmente omesse, trattandosi di atti giuridici suscettibili di essere adempiuti dal privato.

8. Condotta illecita esaurita o assenza di conseguenze da rimuovere

L'organo di vigilanza potrebbe accertare una contravvenzione già cessata senza che ricorrano ulteriori effetti da rimuovere. In tal caso è evidente che non vi è spazio per impartire alcuna proficua prescrizione, non essendovi nulla da regolarizzare.

A tal proposito è utile ricordare che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 19 del 18.02.1998, ha chiarito che, grazie al meccanismo della prescrizione "ora per allora", anche le contravvenzioni del tutto consumate ed esaurite sono riconducibili nell'alveo della procedura volta ad ammettere il contravventore, sostanzialmente adempiente, alla definizione amministrativa e alla conseguente estinzione del reato.

La Corte di Cassazione, con Sentenza 3 maggio 2011, Costantini, Ced. Cass. rv. 251229, ha ribadito che la procedura di estinzione trova applicazione anche per le fattispecie a condotta esaurita, ossia in presenza di reati istantanei già perfezionatisi, nonché nei casi in cui il contravventore abbia già autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge, senza attendere l'imposizione della prescrizione da parte dell'organo di vigilanza.

Ne consegue che l'organo di vigilanza, salva la sussistenza di danno o concreto pericolo attuale di danno, dovrà ammettere, mediante il sistema del c.d. "ora per allora", il contravventore al pagamento della somma determinata dalla norma violata, in modo che l'autore dell'illecito possa usufruire della causa di estinzione del reato.

9. L'asseverazione della prescrizione

L'art. 318 *ter* TUA prevede che l'organo accertatore impartisce un'apposita prescrizione "*asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente in materia*". Ne deriva che è necessario un coordinamento tra polizia giudiziaria e organi tecnici operanti in materia.

L'asseverazione delle prescrizioni dovrà essere riconosciuta con apposita sottoscrizione del responsabile della struttura di appartenenza, da riportare in calce alle prescrizioni o da allegare alle medesime, a seguito di valutazione positiva circa:

- a) l'efficacia e la pertinenza delle prescrizioni rispetto agli obiettivi che si pongono (ivi compresa una verifica circa la chiarezza e la non equivocità delle stesse);
- b) la congruità dei tempi individuati per la regolarizzazione;
- c) la presenza di criteri chiari per valutarne l'osservanza.

In assenza di indicazioni normative si ritiene che l'ente al quale attribuire, almeno in via ordinaria, la funzione di asseverazione tecnica sia l'ARPA che ha, al suo interno, le figure professionali fornite di ogni opportuna competenza specialistica in materia. Ciò anche alla luce delle "*Prime indicazioni operative per l'applicazione della nuova parte VI-bis del D.Lgs 152/2006*"



stilate da ARPA Lombardia nel dicembre 2015. Senza, peraltro, escludere l'intervento, in taluni isolati casi, di altro ente specializzato come, ad esempio, la Provincia.

10. La sospensione del procedimento penale

Ai sensi dell'art. 318 *sexies* TUA il procedimento penale aperto con l'iscrizione al S.I.C.P. della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. rimane sospeso sino al momento in cui perviene al P.M., da parte dell'organo di vigilanza, una delle comunicazioni di cui all'art. 318 *quater* commi 2 e 3 TUA (ossia relative all'ottemperanza alle prescrizioni e al pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero alla non ottemperanza).

Se sono intervenuti la tempestiva ottemperanza alle prescrizioni e il conseguente tempestivo pagamento della sanzione il reato si estingue ed il P.M. chiederà al GIP l'archiviazione del procedimento. Al contrario valuterà la sussistenza di tutti i presupposti necessari per l'esercizio dell'azione penale.

Si tratta di una normativa complessa ma di cui deve ritenersi chiara la finalità perseguita: quella di eliminare le situazioni di illiceità che pongano in pericolo il bene primario dell'ambiente, inteso in senso ampio, con la consequenziale estinzione del reato mediante l'eventuale condotta fattiva e premiale dell'indagato.

E però la finalità suddetta è chiaramente strumentale rispetto a quella di garantire al massimo livello la tutela dell'ambiente. Ciò che impone:

- a) l'attenzione nella dazione delle prescrizioni, allorquando la regolarizzazione "conviva" con la prosecuzione dell'attività;
- b) la fissazione del termine contenuto nel massimo, ossia non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario;
- c) una notevole sollecitudine nei controlli;
- d) l'eliminazione di tempi morti (che finiscano con il rallentare le determinazioni dell'Autorità Giudiziaria, sia ai fini dell'esercizio dell'azione penale, sia ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sequestro preventivo) correlati non al rispetto delle scansioni temporali fissate per la regolarizzazione, ma semplicemente dilatori e di comodo per le determinazioni dell'Autorità di vigilanza.

11. La tempistica per la regolarizzazione e le regole di condotta dell'organo di vigilanza

I termini per la regolarizzazione non devono mai essere eccessivi rispetto alle esigenze tecniche e pericolosamente legittimanti una protrazione dell'attività in condizioni di rischio accertato.

Non a caso, infatti, l'art. 318 *ter* TUA prevede che, per la regolarizzazione, deve essere fissato "*un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario*".

Si richiama, allora, l'attenzione sul rigoroso contenimento dei termini per la regolarizzazione, sull'eccezionalità della proroga a richiesta del contravventore e sull'indicazione legislativa del



termine massimo di sei mesi come chiaramente eccezionale e tale da riservare a situazioni "eccezionalmente complesse".

Il termine di 60 giorni per la verifica del rispetto della prescrizione (art. 318 *quater* comma 1 TUA) è chiaramente dilatorio e, tenendo lo scadenario dei controlli, dovrebbe essere consumato in minima parte, privilegiandosi la scelta di un controllo pressoché coevo alla scadenza. Anche perché in tal modo l'Autorità Giudiziaria, tempestivamente informata, potrebbe adottare – se necessario – il sequestro preventivo impeditivo o ai fini di confisca dell'area interessata dalle situazioni di irregolarità non rimosse, ovvero gli altri interventi urgenti del caso (cfr. art. 318 *sexies* comma 3 TUA in riferimento all'art. 321 c.p.p.).

Analoghe considerazioni valgono per il termine di 120 giorni (art. 318 *quater* comma 2 TUA) fissato all'organo di vigilanza, a partire dalla scadenza del termine fissato per la prescrizione, per comunicare al P.M. l'adempimento eventuale della prescrizione e il pagamento della somma a titolo di sanzione pecuniaria e per quello di 90 giorni previsto per la comunicazione al P.M. ed al contravventore dell'inadempimento della prescrizione (art. 318 *quater* comma 3 TUA). Entrambi questi termini vanno virtuosamente contenuti al massimo.

L'inerzia dell'organo di vigilanza, infatti, si porrebbe in contrasto con l'art. 112 della Costituzione, anche in ragione del fatto che la sospensione del procedimento non va considerata *sine die*, ma avrà un limite temporale massimo decorso il quale il procedimento penale avrà il suo corso per essere venuta meno *ex lege* la sospensione.

Un ritardo ingiustificato da parte dell'organo di vigilanza, ovvero da parte dell'organo asseveratore, non potrà essere tollerato, potendosi finanche configurare la rilevanza penale *ex art.* 328 comma 1 c.p. e disciplinare *ex artt.* 16 e ss. disp. att. c.p.p., nonché potendosi astrattamente ipotizzare corresponsabilità omissive, *ex artt.* 113 e 40 comma 2 c.p., a carico dell'organo procedente.

Alcun termine è indicato dal legislatore all'organo asseveratore per asseverare le prescrizioni. In presenza di detto vuoto normativo pare possa soccorrere il combinato disposto degli artt. 2 commi 2 e 9, 2 *bis* e 29 comma 2 L. n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo, i quali prevedono che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento entro il termine prestabilito dalla Amministrazione (generalmente pari, nel massimo, a 30 giorni) costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

L'art. 318 *septies* comma 3 TUA prevede che l'adempimento in un termine superiore a quello indicato dalle prescrizioni, ma che comunque risulta congruo, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162 *bis* c.p.

In tal caso la somma da versare è quantificata nella metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Va, però, chiarito che in questi casi l'organo di vigilanza deve limitarsi a comunicare al P.M. l'eventuale "congruità" o meno del suddetto termine e non deve ammettere il contravventore al pagamento della sanzione pecuniaria. Il procedimento dell'oblazione *ex art.* 162 *bis* c.p. è, infatti, gestito interamente dall'Autorità Giudiziaria. In nessun caso tale procedimento potrà essere gestito dalla polizia giudiziaria.



12. Il pagamento, la prova del pagamento e l'estinzione del reato

La contravvenzione si estingue se il contravventore, dopo aver adempiuto alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine fissato e secondo le modalità indicate, provveda al tempestivo pagamento della sanzione pecuniaria.

Per quanto attiene la "prova" dell'avvenuto pagamento della sanzione, si ritiene sufficiente che l'organo di vigilanza acquisisca copia del versamento effettuato.

Non si ritiene ammissibile la rateizzazione del pagamento delle ammende nell'ambito del procedimento estintivo, posto che:

- l'art. 133 *ter* c.p. prevede il pagamento rateale della multa o della ammenda unicamente in caso di sentenza di condanna o di decreto penale di condanna;
- non si ritiene applicabile il procedimento *ex art.* 26 L. n. 689/1981, posto che non si versa nell'ipotesi delle sanzioni amministrative.

Pertanto, si evidenzia la necessità di rappresentare immediatamente al contravventore ammesso al pagamento che nessuna istanza di rateizzazione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria, presentata all'organo accertatore o al P.M., potrà essere accolta, poiché la legge non attribuisce tale potere né all'organo accertatore, né al P.M.

Si deve prendere atto delle recenti innovazioni, introdotte con L. 29.06.2022 n. 72. In particolare, è stato introdotto il comma 4 *bis* all'art. 318 *ter* del D.Lgs 152/2006 che testualmente recita... *"Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attività di asseverazione tecnica fornita dall'ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione statale"*; inoltre, il comma 2 dell'art. 318 *quater* è stato sostituito con il seguente: *"Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi dell'articolo 318-ter, comma 4-bis. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell'estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell'articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell'asseverazione tecnica. Gli importi di cui all'articolo 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti"*. Sul punto si resta in attesa di valutare l'emanando decreto ministeriale. Va, peraltro, richiamato il provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 91837 del



06.06.2023, attraverso il quale viene chiarito che gli importi pagati per l'estinzione delle contravvenzioni sono destinati all'entrata in Bilancio dello Stato e che fornisce, altresì, indicazioni pratiche per effettuare detti versamenti.

Poiché non è possibile un adempimento "disgiunto" o "pro-parte" della prescrizione, il puntuale adempimento da parte di uno qualunque dei soggetti obbligati (per esempio, da parte del legale rappresentante dell'azienda da cui dipende il contravventore) giova a tutti i contravventori. Anche per quanto riguarda il pagamento della sanzione pecuniaria la corresponsione della somma di denaro, comunque avvenuta, giova a tutti i responsabili. E ciò in virtù dell'interpretazione, invalsa nell'analogo campo delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, per cui occorre privilegiare al massimo l'ambito di operatività della speciale causa di estinzione del reato, chiaramente introdotta dal legislatore allo scopo di interrompere l'illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza ambientale. Cosicché, il raggiungimento del risultato (eliminazione dell'illecito) fa passare in secondo piano l'interesse dello Stato alla punizione dello specifico responsabile, seppure il pagamento provenga da altri. Per tutte, cfr. Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 18914 del 15.02.2012, imp. Simone). A tale conclusione si è giunti, peraltro, anche nel Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 17.04.2019 dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia e dai Procuratori del Distretto.

13. Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore, qualifica di polizia giudiziaria in capo al personale ispettivo di ARPA e ruolo dei Comandi di Polizia Locale

L'art. 318 *quinquies* TUA prevede che quando è il P.M. a prendere notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, né da comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli artt. 318 *ter* e 318 *quater* TUA.

In questi casi l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria delegati informano il P.M. della propria attività senza ritardo (art. 318 *quinquies* comma 2 TUA).

Pertanto, alla luce della situazione concreta relativa al territorio di questo Circondario, si dispone che:

- a) qualora l'accertamento del reato venga effettuato di iniziativa da Organi di p.g. diversi ed in assenza di ARPA la stessa p.g. redigerà il verbale di prescrizione (eventualmente consultando in via preventiva, anche per le vie brevi, ARPA circa le prescrizioni tecniche da inserire), trasmetterà ufficialmente il verbale ad ARPA per la prescritta asseverazione tecnica e, poi, lo notificherà al contravventore, e agli altri soggetti eventualmente interessati, unitamente alla asseverazione;
- b) qualora l'accertamento del reato venga effettuato di iniziativa da ARPA in assenza di altri Organi di p.g., tutti detti adempimenti verranno assunti da tale Agenzia, rivestendo i propri funzionari la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria *ex art.* 14 comma 7 L. n. 132/2016;
- c) in caso di interventi congiunti andranno, in ogni caso, valorizzate le competenze tecniche di ARPA da un lato e le competenze investigative delle FF.OO. e della Polizia Locale



dall'altro: dispongo, quindi, che, in caso di accertamenti congiunti di ARPA con la Polizia Locale o con le FF.OO., sarà cura di queste ultime procedere con gli accertamenti relativi alla redazione del verbale di identificazione, delle notifiche, dei verbali di escussione urgente di persone informate sui fatti ecc., mentre ARPA garantirà il necessario supporto tecnico.

14. La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

È noto che, ai sensi dell'art. 25 *undecies* D.Lgs n. 231/2001, per talune fattispecie ambientali comprese nel D.Lgs n. 152/2006, cui si applica l'istituto della prescrizione, è prevista anche la responsabilità delle persone giuridica nell'interesse o vantaggio della quale l'autore materiale del reato abbia agito.

Occorre, però, precisare che il nuovo meccanismo estintivo – in quanto eccezionale, come tale non suscettibile di applicazione analogica – non si applica alle persone giuridiche, ma solo alle persone fisiche per le quali è espressamente previsto.

In tale evenienza non è previsto che, alla sospensione del procedimento penale per l'attivazione dell'istituto della prescrizione, segua una parallela sospensione del procedimento amministrativo a carico dell'ente.

Anzi, in ossequio al principio di autonomia (art. 8 D.Lgs n. 231/2001) dovrebbe ammettersi che, pur a seguito dell'estinzione del reato a carico della persona fisica, consegua il procedimento a carico dell'ente.

Da ciò deriva che l'organo di vigilanza, il quale proceda a impartire la prescrizione alla persona fisica, è tenuto a segnalare al P.M. l'eventuale responsabilità amministrativa a carico dell'ente, affinché possa subito procedersi a iscrivere il relativo fascicolo.

L'informativa sul punto deve, però, essere analitica e rispettosa delle necessità probatorie imposte dal D.Lgs n. 231/01.

Il D.Lgs n. 231/2001, *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300*, prevede, all'articolo 5, che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- c) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- d) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

In relazione, pertanto, all'indagine diretta ad accertare l'eventuale responsabilità amministrativa degli Enti, si impartiscono le seguenti direttive:

- e) in ogni inchiesta attinente ai reati di cui sopra, ove si ritenga sussistente la responsabilità penale di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, ovvero di coloro che sono sottoposti alla vigilanza dei soggetti ora menzionati, si procederà a valutare la sussistenza dell'illecito amministrativo da parte dell'Ente;



- f) perché la responsabilità amministrativa si concretizzi è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:
- (1) l'impresa deve rientrare in una di queste categorie: Enti, società di persone, società di capitali, associazioni (con o senza la personalità giuridica) ed enti pubblici economici. Sono escluse dalla normativa che regola la responsabilità amministrativa: le imprese individuali, le imprese familiari, gli enti pubblici territoriali e lo Stato.
 - (2) il fatto deve essere commesso nell'interesse dell'ente oppure l'ente deve avere tratto un vantaggio dal fatto che ha concorso a determinare il reato ambientale. Se emerge che non vi sia stato interesse o vantaggio per l'impresa non sorge la responsabilità amministrativa. Va detto che, solitamente, quanto meno il vantaggio si realizza, poiché il mancato rispetto della normativa ambientale determina risparmio economico, aumento della produzione e velocizzazione delle procedure operative¹.

Se tutte queste condizioni si verificano l'inchiesta verrà trasmessa alla Procura della Repubblica segnalando che è ipotizzabile per l'impresa la responsabilità amministrativa prevista dall'art. 25 *undecies* D.Lgs n. 231/2001. Verrà data esatta indicazione della denominazione, della sede sociale, del codice fiscale e partita IVA dell'impresa.

Sarà poi onere dell'impresa dimostrare l'adozione e l'efficace attuazione di un modello organizzativo e di gestione avente i requisiti di legge.

A tal proposito va chiarito che l'organo di vigilanza provvederà comunque ad acquisire l'eventuale modello di organizzazione e di gestione e, se possibile, effettuerà una valutazione sulla corretta adozione ed efficace attuazione dello stesso.

Nella conseguente informativa si porranno in evidenza anche gli elementi indicativi dell'opportunità di applicare le misure cautelari previste dagli artt. 45-54 del D.Lgs n. 231/2001.

15. Modifiche apportate all'art. 255 comma 1 D.Lgs 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti da parte del singolo cittadino

Il D.L. 10.08.2023 n. 105, come convertito con la L. 9.10.2023 n. 137, all'art. 6 ter ha sostituito il previgente comma 1 dell'art. 255 del D.Lgs 152/2006 con il seguente comma:

“Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio”.

¹ Si chiariscono i concetti di interesse e di vantaggio:

Interesse: elemento soggettivo consistente nell'intenzione dell'autore del reato di favorire l'ente cui appartiene; richiede una verifica *ex ante*.

Vantaggio: elemento oggettivo riferito agli effettivi risultati favorevoli per l'ente in conseguenza del fatto che ha contribuito al verificarsi del reato. Richiede una verifica *ex post*.



Il Legislatore ha, quindi, trasformato da illecito amministrativo a reato, sia pure punito con la sola pena dell'ammenda, una condotta illecita purtroppo abbastanza comune.

Vanno, però, forniti primi chiarimenti interpretativi della nuova norma.

Va innanzitutto precisato che la disposizione si applica, salvo quanto disposto dall'art. 256 comma 2 dello stesso TUA, disposizione che prevede la pena dell'arresto e/o dell'ammenda per i titolari di imprese che abbandonano i rifiuti.

Quindi, la prima analisi da compiere per inquadrare l'episodio in esame è quella di natura soggettiva, invero non vi è dubbio che la nuova previsione di reato sia rivolta a regolamentare soprattutto l'attività del singolo cittadino.

In secondo luogo, la condotta materiale è delineata con riferimento a preesistenti norme, sicché non ogni abbandono di rifiuti è ora reato, ma solo quelli che si realizzano in violazione delle norme espressamente richiamate e cioè:

- a) art. 192 commi 1 e 2 TUA (divieto di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché immissione di rifiuti allo stato solido o liquido nelle acque);
- b) art. 226 comma 2 (divieti per rimbollaggi terziari e imballaggi secondari);
- c) art. 231 commi 1 e 2 (veicoli fuori uso).

Con particolare riferimento alla prima ipotesi preme ricordare che l'art. 9 della L. 689/1981 dispone quanto segue:

“Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”.

Questa regola (Principio di specialità) è particolarmente importante perché riduce l'operatività della norma in argomento, sia con riferimento all'art. 232 *bis* (Rifiuti di prodotti da fumo), sia all'art. 232 *ter* del TUA (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni), che pertanto prevalgono.

Assai importante è l'art. 15 del vigente Codice della Strada che prevede:

“Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

OMISSIS

f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;

f bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;

i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa”.



Sicchè, giova ripeterlo, se la condotta rientra nell'art.15 del C.d.S., per effetto del principio di specialità non dovrà essere valutata come reato.

Inoltre, la norma, richiamando il concetto di abbandono e deposito purchè incontrollato (art. 192 comma 1 appunto) esclude che possa essere considerato reato il posizionamento del rifiuto da parte del cittadino senza il rispetto delle regole relative alla raccolta differenziata, oppure il posizionamento del rifiuto non all'interno del cassonetto, ma vicino a questo (poiché, in tal mondo, egli non voleva abbandonare il rifiuto sul terreno, tanto da averlo portato in un'area che egli sa essere destinata alla successiva raccolta).

16. Conclusioni

Prego le Autorità in indirizzo di inoltrare la presente direttiva ai Comandi, Settori, Servizi, Uffici territorialmente e funzionalmente competenti, onde garantirne la più ampia diffusione.

Le SS.VV. si atterranno alle sopraelencate disposizioni anche in considerazione della rilevanza che assume il tema della tutela dell'ambiente. La mancata, scorretta o parziale ottemperanza alla presente direttiva costituisce intralcio all'attività dell'Autorità Giudiziaria e, come tale, verrà valutata dal Magistrato titolare del procedimento in ordine ad eventuali responsabilità penali e/o disciplinari.

Per tutto quanto non disciplinato nella presente direttiva si rimanda a quanto stabilito nel Protocollo di Intesa sottoscritto in data 17.04.2019 dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia e dai Procuratori della Repubblica del Distretto, nonché nelle Linee Guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente approvate con delibera del 20.12.2021.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA f.f.

Marja Cristina Rota - Agg.